



MICHELEBORSOI

DIRITTO & TECNICA DELLE ASSICURAZIONI

1986

Soc. XYZ S.p.A.

Confronto programma responsabilità civile

20 settembre 2021

Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro

Dati Polizza	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
Decorrenza	31.12.2021	Non precisato	21.10.2021
Scadenza	31.12.2022	Non precisato	21.10.2022
Termine per la disdetta	30 giorni prima della scadenza	60 giorni prima della scadenza	30 giorni prima della scadenza
Regolazione	90 giorni - Retribuzioni	60 giorni - Fatturato	60 giorni - Fatturato
Frazionamento del premio	Annuale	Annuale	Annuale

Premio annuo di polizza

Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
€ 3.758	€ 4.606	€ 4.577 Premio minimo comunque acquisito

Determinazione del premio

Parametro	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Retribuzioni /Fatturato	€ 1.025.000 (retribuzioni)	€ 5.200.000 (fatturato)	€ 5.200.000 (fatturato)	Le compagnie propongono un diverso parametro di tassazione – a parità di costo di polizza è preferibile adottare il parametro meno volatile nel tempo
Tasso lordo	3,667%°	0,94%°	0,88%°	

Descrizione dell'attività

Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Progettazione, produzione e commercializzazione di impianti di scarico per autoveicoli in genere, compresa attività di installazione, manutenzione e riparazione anche presso terzi, che agisce per sé ed in nome e per conto di altre imprese controllate, collegate, consociate o partecipate, con tutte le attività svolte comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie, commerciali ed assistenziali, sportive e ricreative, e comunque quant'altro utile e/o necessario al raggiungimento degli scopi aziendali, nonché quant'altro indicato nello Statuto sociale. Il tutto ovunque svolto, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sia proprio che di terzi, nulla escluso né eccettuato, direttamente, indirettamente e/o in concorso con altri	Produzione di marmitte per veicoli compresa loro installazione	Progettazione, produzione e commercializzazione di impianti di scarico (marmitte) per autoveicoli in genere, compresa attività installazione, manutenzione e riparazione anche presso terzi	Favorevole Impresa Xxxxxxxx Per il disposto dell'articolo 1917 del Codice Civile, che disciplina il contratto di responsabilità civile, <u>il rischio assicurato è solo quello dedotto nel contratto</u> ; il rischio diverso, ancorché si tratti di minor rischio, deve quindi intendersi rischio escluso

Garanzie e massimali assicurati

Sezione	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
Responsabilità per sinistro	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Responsabilità verso terzi	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Responsabilità verso prestatori di lavoro	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Responsabilità verso singolo prestatore di lavoro	€ 2.500.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000

Limiti risarcimento

Garanzie	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
Interruzione attività	€ 1.000.000	€ 300.000	€ 125.000
Danni alle opere	€ 100.000	€ 5.000.000	Escluso
Danni a veicoli		€ 200.000	€ 25.000
Cose in consegna o custodia	€ 250.000	€ 100.000	Escluso
Cose in ambito dei lavori		Escluso	€ 125.000
Incendio	€ 500.000	€ 2.000.000	€ 500.000
Incendio anche presso terzi		Escluso	
Inquinamento accidentale	€ 500.000	€ 500.000	€ 250.000
Postuma	€ 200.000 Solo per lavori eseguiti presso terzi	€ 200.000	€ 1.000.000
Postuma danni ai veicoli	€ 200.000 Solo per lavori eseguiti presso terzi	Escluso	€ 20.000 per sinistro € 40.000 per anno
Cose movimentate	€ 150.000	Compreso nella garanzia "Cose in consegna e custodia"	Escluso Compreso "Movimentazione veicoli" € 25.000
Malattie professionali	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000

Scoperti e franchigie

Garanzie	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
Franchigia per danni a cose	Franchigia € 1.000	Non prevista	Franchigia € 500
Danno biologico	Franchigia € 2.500	Franchigia € 2.500	Franchigia € 2.500
Interruzione attività	Franchigia € 1.000	Scoperto 10% min. € 250	Scoperto 10% min. € 1.500
Danni alle opere	Scoperto 10% min. € 1.000	Franchigia € 250	Escluso
Danni a veicoli	Scoperto 10% min. € 1.000	Franchigia € 250	Franchigia € 750
Cose in consegna o custodia	Scoperto 10% min. € 1.000	Scoperto 10% min. € 250	Escluso
Cose in ambito dei lavori	Scoperto 10% min. € 1.000	Escluso	Franchigia € 500
Incendio	Scoperto 10% min. € 1.000	Franchigia € 500	Franchigia € 500
Incendio anche presso terzi		Escluso	Franchigia € 500
Inquinamento accidentale	Scoperto 10% min. € 5.000	Scoperto 10% min. € 2.500	Scoperto 10% min. € 2.500
Postuma	Scoperto 10% min. € 1.000 Solo per lavori eseguiti presso terzi	Scoperto 10% min. € 250	Scoperto 10% min. € 500
Postuma danni ai veicoli	Scoperto 10% min. € 1.000 Solo per lavori eseguiti presso terzi	Escluso	Scoperto 10% min. € 1.000
Cose movimentate	Scoperto 10% min. € 1.500	Scoperto 10% min. € 250	Escluso

Confronto condizioni

Garanzie	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Dichiarazioni precontrattuali aggravamento di rischio	<p>Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede</p> <p>Se l'errore o l'omissione o l'inesatta dichiarazione non viene resa con dolo non determina la nullità della copertura né la riduzione proporzionale del risarcimento</p>	<p>Art. 2.16 – Buona fede</p> <p>Se l'errore o l'omissione o l'inesatta dichiarazione non viene resa con dolo o colpa grave non determina la nullità della copertura né la riduzione proporzionale del risarcimento</p>	<p>Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</p> <p>Art. 1.6 – Aggravamento del rischio</p> <p>Anche se rese in buona fede omissioni o dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (1892 – 1893 Codice Civile)</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxx</p> <p>Le inesatte dichiarazioni sono ammesse anche se rese con colpa grave;</p> <p>Yyyyyy ammette invece solo quelle rese in buona fede; Wwww totalmente inadeguata</p>
Denuncia sinistri	<p>Art. 8 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro</p> <p>Il termine per la denuncia dei sinistri elevato a 10 giorni</p>	<p>Art. 4.1 – Obblighi dell'assicurato in caso sinistro</p> <p>Il termine per la denuncia dei sinistri è di 10 giorni</p>	<p>Art. 2.1 – Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato</p> <p>Il termine per la denuncia dei sinistri è di 3 giorni</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxx</p> <p>Favorevole Impresa Yyyyyy</p>
Gestione del sinistro	<p>Art. 15 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali</p> <p>L'assicuratore assume la gestione delle vertenze fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione</p>	<p>Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali</p> <p>L'assicuratore assume la gestione delle vertenze fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione.</p>	<p>Art. 2.2 – Gestione delle vertenze e spese di difesa</p> <p>L'assicuratore assume la gestione delle vertenze fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione.</p>	<p>Pari</p>
Recesso per sinistro	<p>Art.9 – Disdetta in caso di sinistro</p> <p>E' data facoltà delle parti di esercitare la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; il termine di preavviso è di soli 30 giorni, il termine potrebbe non consentire un agevole piazzamento del rischio</p>	<p>Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro</p> <p>È data facoltà al solo assicuratore di esercitare la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; il termine di preavviso è di 90 giorni</p>	<p>Art. 1.9 Recesso in caso di sinistro</p> <p>È data facoltà al solo assicuratore di esercitare la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; il termine di preavviso è di 30 giorni</p>	<p>Clausola controversa</p> <p>Favorevole Yyyyyy per il termine di 90 giorni di preavviso;</p> <p>favorevole a Xxxxx per facoltà concessa ad entrambe le parti; Wwww totalmente inadeguata</p>

Garanzie	Impresa Xxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Termine di mora	<p>Art. 3 – Pagamento del premio</p> <p>Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora 30 giorni</p>	<p>Art.1.3 - Pagamento del premio</p> <p>Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora 30 giorni</p>	<p>Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</p> <p>Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora 15 giorni</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxxx Favorevole Impresa Yyyyyyy</p> <p>Termini troppo restrittivi per Wwwww</p>
Foro competente	<p>Art. 12 – Foro competente</p> <p>Le controversie in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'assicurato</p>	<p>Art. 4.4 – Foro competente</p> <p>A scelta della parte attrice, è quella del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia a cui è assegnata la polizza oppure la sede di Yyyyy</p>	<p>Art. 1.15 – Foro competente</p> <p>Le controversie in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'assicurato</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxxx Favorevole Impresa Wwwww</p> <p>Il foro competente deve essere stabilito nel luogo ove ha sede l'assicurato</p>
Oggetto dell'assicurazione	<p>Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a l'esercizio de l'attività aziendale specificata in polizza</p>	<p>Art. 2.1 – Rischio assicurato</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività descritte in polizza</p>	<p>Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione R.C.T.</p> <p>L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza</p>	<p>Favorevole Impresa Wwwww</p> <p>Scelta trasparente quella di Wwww</p> <p>Va riconosciuto a Xxxxx il merito di prevedere la definizione in polizza di fatto accidentale intendendo: "l'evento di cui sia incerta la possibilità di verificarsi"</p> <p>Dalla lettura si è portati a ritenere esclusi solo gli eventi certi</p>

Garanzie	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Responsabilità personale dipendenti	<p>Art.1 - Oggetto dell'assicurazione</p> <p>È assicurata la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per fatti involontariamente causati nello svolgimento delle loro mansioni</p>	<p>Art. 2.21 – Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro</p> <p>È assicurata la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per fatti involontariamente causati nello svolgimento delle loro mansioni</p>	<p>Art. 3.5 – Responsabilità civile personale dei dipendenti</p> <p>È assicurata la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per fatti involontariamente causati nello svolgimento delle loro mansioni</p>	Pari
Proprietà fabbricati	<p>Art. 1.1.5 – Rischi normalmente connessi all'esercizio dell'attività aziendale</p> <p>Copertura per la responsabilità derivante dalla proprietà degli immobili in cui viene svolta l'attività, compreso pertinenze ed impianti anche per il rischio della committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione</p>	<p>Art. 2.2 – Rischi compresi Punto 8)</p> <p>Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, eventuale proprietà di fabbricati o porzioni compreso pertinenze, recinzioni, cancelli, strade private, parcheggi, piazzali e terreni circostanti, alberi alto fusto</p>	<p>Art. 3.17 – Proprietà dei fabbricati</p> <p>Copertura per la responsabilità derivante dalla proprietà degli immobili in cui viene svolta l'attività, compreso pertinenze ed impianti anche per il rischio della committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione</p>	Pari
Interruzione attività di terzi	<p>Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione</p> <p>A seguito di un danno indennizzabile sono riconosciute le perdite prodotte per interruzione, sospensione di attività di terzi</p> <p>Max € 1.000.000</p> <p>Franchigia € 1.000</p>	<p>Art. 2.12 – Sospensione o interruzione di attività</p> <p>A seguito di un danno indennizzabile sono riconosciute le perdite prodotte per interruzione, sospensione di attività di terzi</p> <p>Max € 300.000</p> <p>Scoperto 10% min. € 250</p>	<p>Art. 3.11 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività</p> <p>A seguito di un danno indennizzabile sono riconosciute le perdite prodotte per interruzione, sospensione di attività di terzi</p> <p>Max € 125.000</p> <p>Scoperto 10% min. € 1.500</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxxx</p> <p>La differenza non è normativa ma risiede unicamente nel limite di risarcimento e nell'applicazione della sola franchigia in luogo di scoperto</p>

Garanzie	Impresa Xxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Incendio	<p>Art. 1.1.8 – Danni da incendio o esplosione</p> <p>Sono risarcibili i danni cagionati a terzi da incendio, di cose dell'assicurato ovunque siano da esso detenute</p> <p>La presente garanzia opera in secondo rischio, ovvero in eccedenza al massimale di ricorso terzi</p> <p>Opera a primo rischio nel caso di lavori eseguiti presso terzi.</p> <p>Max € 500.000 Scoperto 10% min € 500</p>	<p>Art. 2.11 – Incendio</p> <p>Sono risarcibili i danni cagionati a terzi da incendio, di cose dell'assicurato o da esso detenute</p> <p>La presente garanzia opera in secondo rischio, ovvero in eccedenza al massimale di ricorso terzi</p> <p>Non opera presso terzi</p> <p>Max € 2.000.000 Franchigia € 500</p>	<p>Art. 3.7 – Danni da incendio</p> <p>Sono risarcibili i danni cagionati a terzi da incendio, di cose dell'assicurato ovunque siano da esso detenute</p> <p>La presente garanzia opera in secondo rischio, ovvero in eccedenza al massimale di ricorso terzi</p> <p>Opera a primo rischio nel caso di lavori eseguiti presso terzi.</p> <p>Max € 500.000 Franchigia € 500</p>	<p>Condizione controversa</p> <p>Yyyyyyy grazie alla clausola di raddoppio prevede un limite di risarcimento di € 2.000.000 in eccedenza ad eventuale massimale per Ricorso terzi (polizza Incendio)</p> <p>La sua copertura però non vale quando l'assicurato è presso terzi</p> <p>Pertanto se l'assicurato opera presso terzi la garanzia di Yyyyyyy è irricevibile; diversamente, per la sola causale incendio, presenta un limite di risarcimento 4 volte superiore a Xxxxxxx e Wwwwwww che si fa preferire, anche per applicazione di franchigia in luogo di scoperto</p>
	Inquinamento	<p>Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione</p> <p>La copertura viene estesa anche ai danni derivanti da inquinamento di natura accidentale</p> <p>Max € 500.000 Scoperto 10% min. € 5.000</p>	<p>C – Danni da inquinamento accidentale</p> <p>La copertura viene estesa anche ai danni derivanti da inquinamento di natura accidentale, se derivanti da rottura di impianti e condutture</p> <p>Max € 500.000 Scoperto 10% min. € 2.500</p>	<p>1 – Inquinamento dell'acqua dell'aria del suolo</p> <p>La copertura viene estesa anche ai danni derivanti da inquinamento di natura accidentale, se derivanti da rottura di impianti, condutture, macchinari</p> <p>Max € 250.000 Scoperto 10% min. € 2.500</p>

Garanzie	Impresa Xxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Ambito lavori	<p>Art. 1.1.7 – Danni a cose in consegna e custodia e nell'ambito dei lavori</p> <p>Sono risarcibili i danni materiali verificatisi a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori</p> <p>Max € 250.000 (da condividere con cose in consegna e custodia)</p> <p>Scoperto 10% min. € 1.000</p>	<p>Condizione facoltativa B</p> <p>Non richiamata</p> <p>Rischio escluso</p>	<p>Art. 3.3 – Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori</p> <p>Sono risarcibili i danni materiali verificatisi a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori</p> <p>Max € 125.000 Franchigia € 500</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxxx</p> <p>Yyyyyyy anche in questo caso non considera il rischio presso terzi</p> <p>Xxxxxx prevede il limite di risarcimento più elevato</p>
Cose movimentate	<p>Art. 2 – Danni a cose di terzi traslate sollevate rimorchiate e simili</p> <p>Sono compresi i danni causati alle cose trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, traslate e simili</p> <p>Max € 150.000 Scoperto 10% min. € 1.500</p>	<p>D - Danni a cose in consegna e custodia</p> <p>In questa condizione facoltativa troviamo la copertura anche per i danni causati alle stesse durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico</p> <p>Max € 100.000 Scoperto 10% min. € 250</p>	<p>Rischio escluso</p> <p>27 – Riparazione veicoli</p> <p>I danni subiti dai veicoli in fase di movimentazione o sollevamento (anche dal ponte) sono compresi in copertura</p> <p>Max € 25.000 Franchigia € 750</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxxx</p> <p>Yyyy prevede movimentazione solo come danno accessorio per le cose in consegna e custodia, utilizza un solo limite di risarcimento per entrambe le coperture e lo prevede inferiore rispetto a quello di Xxxxxx</p> <p>Wwwwww esclude i danni da movimentazione, ma assicura quelli ai veicoli, ma il massimale prestato è irrisorio</p>
Cose in consegna e custodia	<p>Art. 1.1.7 – Danni a cose in consegna e custodia e nell'ambito dei lavori</p> <p>Sono compresi i danni causati alle cose che l'assicurato usi, o detenga a qualsiasi titolo</p> <p>Max € 100.000 (da condividere con ambito lavori) Scoperto 10% min. € 1.000</p>	<p>D - Danni a cose in consegna e custodia</p> <p>Sono compresi i danni causati alle cose che l'assicurato usi, o detenga salvo immobili, cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria</p> <p>Max € 100.000 Scoperto 10% min. € 250</p>	<p>Rischio escluso</p> <p>27 – Riparazione veicoli</p> <p>I danni subiti dai veicoli in consegna o custodia sono compresi in copertura</p> <p>Max € 25.000 Franchigia € 750</p>	<p>Favorevole Impresa Xxxxxxx</p> <p>Disciplina normativa netta ed estensiva</p> <p>Permane il problema della condivisione del limite di indennizzo per sinistro e anno con l'ambito lavori</p>

Garanzie	Impresa Xxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
	Art. 1 – Danni da installazione riparazione manutenzione	A – Garanzia Postuma	4 – Garanzia Postuma	
	Sono compresi i danni verificatisi dopo i lavori presso terzi per difettosa esecuzione di installazioni, riparazioni, o manutenzioni di impianti e apparecchiature	Sono compresi i danni verificatisi per difettosa esecuzione di installazioni, riparazioni, o manutenzioni di impianti, apparecchiature e/o cose in genere	26 – Danni subiti dal veicolo dopo l'ultimazione dei lavori	
	Validità copertura di 12 mesi da data esecuzione dei lavori e durante il periodo di validità del contratto	Sono esclusi i danni alle cose installate ed ai veicoli	Sono compresi i danni verificatisi per difettosa esecuzione di installazioni, riparazioni, o manutenzioni di impianti, apparecchiature e/o cose in genere	Favorevole Impresa Wwwww Limitata la condizione di Xxxxx che copre solo i lavori di installazione, manutenzione e riparazione eseguiti presso terzi; presenta inoltre limite di indennizzo ridotto come Yyyyy
Postuma	Max € 200.000 anche per danno al veicolo Scoperto 10% min. € 1.000	Validità copertura di 24 mesi da data esecuzione dei lavori e durante il periodo di validità del contratto	Sono compresi i danni ai veicoli	Favorevole Impresa Yyyyy Propone il termine postumo più elevato 24 mesi
		Max € 200.000 Scoperto 10% min. € 200	Validità copertura di 12 mesi da data esecuzione dei lavori e durante il periodo di validità del contratto	
			Max € 1.000.000 Scoperto 10% min. € 500	Favorevole Impresa Xxxxx Il termine postumo e il massimale di Xxxxx sono i più elevati per danni ai veicoli – sempre però se il lavoro è effettuato presso terzi
			Danni ai veicoli termine 6 copertura mesi	
			Max € 20.000 per sinistro	
			Max € 40.000 per anno	
			Scoperto 10% min. € 1.000	

Garanzie	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
Oggetto dell'assicurazione R.C.O.	<p>Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) all'INAIL, all'INPS e al soggetto danneggiato quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli infortuni sofferti durante il periodo di validità del contratto da prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza</p>	<p>Art. 2.1 – Rischio assicurato – B</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) all'INAIL, all'INPS e al soggetto danneggiato quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli infortuni sofferti durante il periodo di validità del contratto da prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza</p>	<p>Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione R.C.O.</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) all'INAIL, all'INPS e al soggetto danneggiato quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli infortuni sofferti durante il periodo di validità del contratto da prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza</p>	<p>Condizione controversa</p> <p>Favorevole Impresa Xxxxx</p> <p>Non difetta tanto il livello normativo della copertura quanto le possibili esclusioni dipendenti da condizioni decisamente ininfluenti sul rischio come gli obblighi INAIL (Yyyyyyy) e inadempimenti in termini di contratto di lavoro (Xxxxxx)</p>
	<p>Molto opportunamente non si subordina la validità della copertura all'efficacia della polizza obbligatoria INAIL</p> <p>Per contro però l'assicurato non deve violare disposizioni in tema di contratti di lavoro</p> <p>La clausola di buona fede garantisce contro eventuali errori compiuti senza dolo</p> <p>Max € 5.000.000 per sinistro € 2.500.000 per singolo</p>	<p>La copertura però è subordinata al fatto che l'assicurato sia in regola, con gli obblighi dell'assicurazione di legge.</p> <p>L'esimente potrà essere portato dall'assicurato solo per comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti.</p> <p>Onere della prova a carico dell'assicurato impossibile da provare</p> <p>Max € 5.000.000 per sinistro e singolo</p>	<p>La copertura però è subordinata al fatto che l'assicurato sia in regola, con gli obblighi dell'assicurazione di legge</p> <p>L'esimente potrà essere portato dall'assicurato solo per inesatta interpretazione delle norme vigenti</p> <p>Onere della prova a carico dell'assicurato impossibile da provare</p> <p>Max € 5.000.000 per sinistro e singolo</p>	<p>La clausola di buona fede di Xxxxxx permette una via di uscita; quella di Yyyyyyy e di Wwwwwww prevede l'onere della prova a carico dell'assicurato, cosa impossibile da fornire</p> <p>Favorevole Impresa Yyyyyy Favorevole Impresa Wwwwwww</p> <p>Il massimale per singolo prestatore di lavoro di Yyyyyy e di Wwwwwww è al vertice del mercato di riferimento</p>

Garanzie	Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww	Note
	RCO – Malattie professionali	E – Malattie professionali	3 – Malattie professionali	
	L'assicurazione spiega i suoi effetti anche per le malattie professionali.	L'assicurazione spiega i suoi effetti anche per le malattie professionali.	L'assicurazione spiega i suoi effetti anche per le malattie professionali.	
Malattie professionali	Molto opportunamente la copertura ha goduto di un periodo di copertura anche per fatti insorti retroattivamente, ovvero prima della data di decorrenza della polizza, a patto che la manifestazione della malattia abbia luogo durante il tempo di validità della copertura. Data retroattività al 31.12.2008 Termine postumo 24 mesi	Manca copertura retroattiva per malattie insorte a causa di fatti occorsi in precedenza alla data della stipula, ma manifestatesi in vigenza di contratto. Termine postumo 18 mesi	Manca copertura retroattiva per malattie insorte a causa di fatti occorsi in precedenza alla data della stipula, ma manifestatesi in vigenza di contratto. Termine postumo 12 mesi	Favorevole Impresa Xxxxx Senza copertura retroattiva il presente contratto deve essere dichiarato non adeguato alle esigenze dell'assicurato

Conclusioni

Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
<p style="text-align: center;">Aspetti negativi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'oggetto dell'assicurazione riferito al requisito del fatto accidentale 2. La copertura postuma assolutamente non adeguata al rischio quando i lavori vengono eseguiti in sede 	<p style="text-align: center;">Aspetti negativi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione dell'attività limitata e parziale 2. Premio di polizza elevato 3. L'oggetto dell'assicurazione riferito al requisito del fatto accidentale 4. Lavori presso terzi non compresi 5. Sezione rco con buonafede INAIL inadeguata 6. Malattie professionali senza retroattività e postuma contenuta 	<p style="text-align: center;">Aspetti negativi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione dell'attività limitata e parziale 2. Premio di polizza elevato non regolabile per fatturati inferiori 3. Manca clausola di buona fede 4. Sezione rco con buonafede INAIL inadeguata 5. Malattie professionali senza retroattività e postuma contenuta
<p style="text-align: center;">Aspetti positivi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione dell'attività assolutamente completa ed insindacabile 2. Costo di polizza contenuto 3. Condizioni generali con assetto normativo coerente 4. Sezione RCO adeguata 5. Malattie professionali favorevoli per retroattività e postuma 	<p style="text-align: center;">Aspetti positivi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Massimale per singolo prestatore d'opera 2. Nessuna franchigia frontale per danni a cose 3. Causale incendio con massimale importante 	<p style="text-align: center;">Aspetti positivi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Massimale per singolo prestatore d'opera 2. L'oggetto dell'assicurazione senza il requisito del fatto accidentale 3. Postuma per massimale importante e danni a veicoli

Documentazione utilizzata per l'analisi comparativa

Impresa Xxxxxxxx	Impresa Yyyyyyyyyyy	Impresa Wwwwwww
1. Contratto assicurazione n° 1XXXXXXXX	1. Mod. 5XXX/XX XXX-Ed.03/20XX	1. Preventivo n°9XXXXXXXX del 3X/1X/20XX (validità 30 giorni)
2. Appendice di precisazione n°1 del XX.XX.20XX	2. Comunicazione assuntiva n° richiesta 20XX/1XXXXX del 0X.1X.20XX	2. Condizioni di assicurazione Mod. XXXX – Ed.01.06.20XX
3. Appendice di vincolo n°2 del XX.XX.20XX	3. Condizioni di assicurazione Mod. XXXX XXX – Ed.06.20XX	
4. Appendice di rinnovo n° 5 del XX.XX.20XX		
5. Appendice di precisazione n° 7 del XX.XX.20XX		